



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 5

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Cestari, Valdegamberi, Boron, Cavinato, Michieletto, Rizzotto, Vianello, Villanova, Cecchetto, Ciambetti, Corsi, Dolfin, Pan e Puppato *

MODIFICHE AI COMMI 75-TER E 75-QUATER DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

Presentato alla Presidenza del Consiglio l'8 settembre 2021.

* Con nota del 9 settembre 2021, prot. 13898 il consigliere Valdegamberi ha sottoscritto la proposta di legge statale.

* Con nota del 20 settembre 2021, prot. 14386 i consiglieri Boron, Cavinato, Michieletto, Rizzotto, Vianello e Villanova hanno sottoscritto la proposta di legge statale.

* Con nota del 20 settembre 2021, prot. 14395 i consiglieri Cecchetto, Ciambetti, Corsi, Dolfin, Pan e Puppato hanno sottoscritto la proposta di legge statale.

MODIFICHE AI COMMI 75-TER E 75-QUATER DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

Relazione:

Il cosiddetto decreto “Milleproroghe 2020”, all’articolo 33 bis, oltre a prorogare di dodici mesi il termine di conclusione della sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall’articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, e a consentire la circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell’ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite, ha anche disposto modifiche al comma 75 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), riguardante i monopattini elettrici.

Le modifiche introdotte con l’inserimento, anche, dei commi 75-ter e 75-quater, hanno certamente colmato alcune delle lacune determinate dalla precedente formulazione del citato comma 75. Tuttavia, ne permangono altre, attinenti al tema fondamentale della sicurezza.

È evidente, infatti, la pericolosità dei monopattini elettrici, che, combinando velocità e agilità di circolazione, sono frequentemente coinvolti in incidenti stradali, spesso con conseguenze estreme, soprattutto per il conducente o per eventuali pedoni.

Si aggiunge che il legislatore, proprio al fine di tutelare la sicurezza della circolazione ha altresì previsto la confisca del monopattino per chiunque circoli con il suddetto mezzo a motore con modifiche delle caratteristiche tecniche previste per il medesimo (si veda, in tal senso, il comma 75-bis, dell’articolo 1, della legge 160/2019 ai sensi del quale: “Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW”).

Finalità della presente proposta di legge è quella di rafforzare, mediante la modifica dei commi 75-ter e 75-quater dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le misure per la circolazione in sicurezza non solo degli utilizzatori dei monopattini elettrici, ma anche degli altri utenti della strada, prevedendo, anzitutto, l’obbligo generalizzato di stipulazione della polizza per responsabilità civile verso terzi, in considerazione del verosimile rischio che l’uso del mezzo possa causare danni a terzi. Nella vigente legislazione, infatti, l’obbligo di copertura assicurativa è stabilito solamente per lo svolgimento del servizio di noleggio dei monopattini elettrici (v. comma 75-septies dell’articolo 1 della legge 160/2019). Inoltre, proprio per il potenziale rischio che comporta la guida di tale mezzo, soprattutto da parte dei più giovani, si ritiene necessario limitare la

conduzione dei monopattini elettrici alle sole persone che abbiano compiuto diciotto anni di età, con conseguente divieto per tutti i minorenni di utilizzare i suddetti monopattini (il vigente comma 75-ter ne consente, invece, l'utilizzo ai minori che abbiano compiuto quattordici anni). Infine, con la modifica del comma 75-quater si propone di estendere a tutti i conducenti dei monopattini elettrici l'obbligo di indossare idoneo casco protettivo (attualmente l'obbligo sussiste per i soli conducenti di età inferiore ai 18 anni).

Con l'articolo 2 della presente proposta di legge si intende esplicitare che le modifiche introdotte dall'articolo 1 (obbligo di copertura assicurativa per la messa in circolazione dei monopattini elettrici, utilizzo consentito solo ai maggiorenni, obbligo di casco protettivo esteso a tutti gli utilizzatori anche maggiori di anni 18) trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della medesima proposta di legge.

La presente proposta non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto di carattere ordinamentale.

MODIFICHE AI COMMI 75-TER E 75-QUATER DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

Art. 1 - Modifiche ai commi 75-ter e 75-quater dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo del comma 75-ter dopo le parole "*I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75*" sono inserite le seguenti: "*devono essere assicurati per responsabilità civile verso terzi,*" e la parola "*quattordicesimo*" è sostituita dalla seguente: "*diciottesimo*";
- b) al secondo periodo del comma 75-quater le parole "*di età inferiore a diciotto anni*" sono soppresse.

Art. 2 - Decorrenza dell'applicazione.

1. Le modifiche di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

INDICE

Art. 1 - Modifiche ai commi 75-ter e 75-quater dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.....	3
Art. 2 - Decorrenza dell'applicazione.....	3